



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 27/05/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto e l'altro con delegazione di pagamento, entrambi anticipatamente estinti, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, in via principale:

a) in relazione al contratto n. ***648, stipulato il 02/08/13 ed estinto previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/18, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma di € 1.588,03 a titolo di commissioni non maturate e di € 165,43 a titolo di commissione di estinzione anticipata;

b) in relazione al contratto n. ***004, stipulato il 21/02/14 ed estinto previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/18, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma di € 1.363,80 a titolo di commissioni non maturate e di € 192,90 a titolo di commissione di estinzione anticipata.

In subordine chiede, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis agli oneri recurring e ai premi assicurativi, l'applicazione del criterio della curva degli interessi agli oneri ritenuti up front.

In ogni caso domanda gli interessi legali dal reclamo e le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano;
- la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente



maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva "non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto" e che gli importi versati a tale titolo corrispondono "esclusivamente" alle somme corrisposte all'intermediario del credito intervenuto (produce copia della fattura attestante il pagamento; a sostegno di quanto affermato, allega stralcio delle decisioni n. 4673/2020 e n. 6108/2020 del Collegio di Roma);

- la non rimborsabilità della commissione di estinzione anticipata, applicata legittimamente sulla base dell'art. 125 sexies TUB; fa presente che il ricorrente non ha in alcun modo motivato la richiesta di rimborso, sicché, come stabilito dal Coll. di Coordinamento con dec. n. 5909/2020, ritiene che la domanda non possa essere accolta.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per



discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie questo Collegio rileva quanto segue.

a) contratto n. ***648

Le commissioni di intermediazione risultano riferite ad attività preliminari e quindi up front, da rimborsare, secondo il richiamato orientamento, in proporzione alla curva degli interessi.

Al contrario, le spese di attivazione hanno natura recurring, essendo riferite anche a costi relativi all'intera durata del prestito, in particolare connessi alla organizzazione e gestione della rete di vendita; pertanto andranno rimborsate pro rata temporis.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già riconosciuti e risultanti in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,33%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,10%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	lett. b) Com. d'intermediaz (up front)	€ 2.184,00	€ 1.292,20	€ 832,08	<input checked="" type="radio"/>		€ 832,08
<input type="radio"/>	lett. c) Spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 295,83	€ 190,50	<input type="radio"/>		€ 295,83
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.128
interessi legali	si

b) contratto n. ***004

Il Collegio richiama – stante l'identica descrizione in contratto – le considerazioni svolte a proposito del contratto sub a) rispetto alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione; rileva ulteriormente la natura recurring delle spese di incasso quote, riferibili ad attività di gestione del prestito e dunque da rimborsare pro rata temporis.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già riconosciuti e risultanti in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,58%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,22%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	lett. b) Com. d'intermediazi (up front)	€ 1.755,00	€ 1.053,00	€ 688,25	<input checked="" type="radio"/>	€ 688,25
<input type="radio"/>	lett. c) Spese di attivazione (recurring)	€ 518,00	€ 310,80	€ 203,14	<input type="radio"/>	€ 310,80
<input type="radio"/>	lett. d) spese di incasso qu (recurring)	€ 246,00	€ 147,60	€ 96,47	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 999
interessi legali	si

Con riferimento alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, relativa a entrambi i contratti di finanziamento, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione; peraltro nel reclamo espressamente afferma che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, sicché non contesta, in particolare, una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

In proposito il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, secondo cui “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Sulla scorta di tale orientamento la domanda restitutoria non può trovare accoglimento per alcuno dei due contratti in controversia.

Infine, non merita accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.127,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS